Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 16 agosto 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 luglio 1952, n. **1059.**

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, recante norme per lo svolgimento delle sessioni di esami nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 1951-52.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, recante norme per lo svolgimento delle sessioni di esami nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1951-52.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1952, n. **1060.**

Riconoscimento giuridico e approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini « Giuseppe Garibaldi », con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda del presidente dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini « Giuseppe Garibaldi », con sede in Roma, per il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione;

Visto l'atto costitutivo dell'Ente per notar avv. Giovanni Marini di Roma, n. 9821-3637 di repertorio, 31 agosto 1944;

Visto lo statuto dell'Associazione;

Visto l'art. 12 del Codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini « Giuseppe Garibaldi », con sede in Roma.

Art. 2.

E' approvato lo statuto composto di cinquantatre articoli, vistato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 10. — CARLOMAGNO

Statuto

TITOLO I

Sede Scopi Bandiera

Art. 1.

L'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini « Giuseppe Garibaldi » ha sede centrale in Roma.

Art. 2.

Lo scopo dell'Associazione è di consolidare secondo lo spirito degli ideali di Garibaldi e di Mazzini, lo stretto legame esistente fra coloro che ebbero l'onore di indossare in combattimento la gloriosa Camicia Rossa, patrimonio dell'Umanità e che volontariamente hanno combattuto per la libertà della propria Patria, per quella di altri popoli oppressi, onde dalla comunione dei sentimenti di altruismo e di generosità affermatisi sui campi di battaglia, si rinnovi e si perpetui una tradizione che è vanto del nostro Paese e fonte inesauribile di forze ideali e morali al servizio dell'Umanità.

In particolare, sono scopi dell'Associazione:

a) l'affermazione, a mezzo stampa, riunioni e conferenze, dei principi di libertà, uguaglianza e fratellanza, onde sia mantenuta viva fra i garibaldini e, quindi, in Italia e nel mondo la fede democratica;

b) l'affermazione a mezzo stampa riunioni e conferenze dell'ideale garibaldino e mazziniano della « Santa Alleanza dei Popoli » contro ogni nazionalismo gretto ed egoista al fine di riconoscere tutti gli uomini fratelli, senza differenza di religione o di razza, nei doveri verso l'Umanità e nei diritti che a tutti e ciascuno ne derivano;

c) la diffusione con ogni mezzo utile fra i garibaldini della conoscenza della storia patria ed in particolare del Risorgimento d'Italia e dell'epopea garibaldina, perchè essi ne traggano fonte di ispirazione nella loro quotidiana azione di cittadini;

d) l'affermazione del diritto alla Pace per tutti i Popoli;

e) esporre alle Autorità governative le necessità dei reduci, propugnando l'adozione di eventuali provvidenze legislative;

f) svolgere opera di assistenza morale e materiale nei confronti dei soci riconosciuti abbisognevoli da parte degli organi direttivi delle Sezioni;

g) adoperarsi per assicurare lavoro ai propri aderenti anche promuovendo forme associative e cooperative fra i garibaldini;

h) assistere gli orfani e le vedove dei gloriosi Caduti garibaldini;

i) esplicare ogni altra attività, che si ispiri sempre e sia ligia ai principi di assoluta correttezza e moraltià tendente al conseguimento degli scopi suddetti.

Art. 3.

Nello svolgimento della sua attività l'Associazione è assolutamente indipendente da qualsiasi partito politico e da ogni altro Ente, sia pure a carattere combattentistico o patriottico.

Art. 4.

La bandiera sociale è quella nazionale recante nel bianco l'effige di Giuseppe Garibaldi; all'asta è annodata la cravatta rossa con la dicitura sociale della Sezione; sopra l'effige di Garibaldi vi sarà la scritta: « Per la Libertà dei Popoli », e, sotto, il motto mazziniano: « Ora e sempre ».

Presso la Presidenza nazionale è custodito il labaro-medagliere che rappresenta tutta la Associazione nelle manifestazioni ufficiali.

TITOLO II
Dei soci

Art. 5.

Possono essere soci effettivi tutti coloro che hanno combattuto in difesa dei popoli oppressi, a tutela dei principi di libertà e più precisamente coloro che hanno preso parte alle seguenti Campagne garibaldine del Risorgimento Italiano: Spedizione in Grecia 1897; 1911 Grecia; 1912-13 Serbia; 1914 Argonne; 1914-15 Albania; colla Brigata « Cacciatori delle Alpi » e formazioni dipendenti (129° 130° 215° 216° Reg. Ftr.) nella guerra 1915-18 in Italia ed in Francia; colla Brigata « Garibaldi » in Spagna 1936-37; colla Divisione Italiana Partigiana « Garibaldi » in Jugoslavia nel 1943-945; colle formazioni dipendenti dalla ricostituenda Associazione Garibaldini, durante la Guerra di Liberazione 1943-45.

Art. 6.

Gli aspiranti soci effettivi sono tenuti a prendere visione del presente statuto e, quindi, a presentare domanda in duplice copia redatta su appositi stampati dalla quale risultino oltre tutti i dati anagrafici, compreso il distretto militare di appartenenza, tutte le campagne alle quali hanno preso parte, le decorazioni al valor militare e le onorificenze varie che sono state loro concesse, fornendo la più ampia documentazione che deve restare agli atti dell'Associazione. In mancanza di documenti originali sono sufficienti copie legalmente autenticate, oppure copie autenticate da due membri del Consiglio direttivo della Sezione presso la quale l'aspirante ha presentato la domanda.

Art. 7.

Sulle ammissioni dei soci decide il Consiglio direttivo della Sezione presso la quale l'aspirante ha presentato domanda, previo vaglio e controllo dei documenti prodotti dall'aspirante stesso.

L'accettazione o la non accettazione è comunicata per iscritto all'interessato, previa ratifica del Consiglio direttivo regionale.

Art. 8.

Non possono far parte dell'Associazione coloro che si siano resi recidivi in reati comuni. Il socio può essere temporaneamente sospeso nelle more di un eventuale giudizio penale pendente a suo carico e durante lo scontare della pena.

Non possono inoltre far parte dell'Associazione coloro che abbiano ricoperto cariche e svolto attività fasciste rilevanti; abbiano appartenuto alle brigate nere o comunque abbiano nociuto agli interesi morali e materiali dell'Associazione.

Art. 9.

E' dovere del socio di osservare lo statuto; di ritirare la tessera; di versare le quote sociali; di collaborare nei limiti delle proprie possibilità, per il maggior decoro dell'Associazione e per raggiungere gli scopi.

In particolare i soci hanno il dovere, in omaggio alla fratellanza d'armi contratta sui campi di battaglia e agli ideali professati dai Maestri Garibaldi e Mazzini, di mantenere fra loro la più sana e viva cordialità.

Contravvenendo a tale essenziale dovere l'iscritto è anche passibile di espulsione.

Art. 10.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto, dal giorno successivo all'accettazione;

b) per radiazione, dal giorno della notificazione;

c) per espulsione, dal giorno della notificazione.

La radiazione sarà deliberata dal Consiglio direttivo della Sezione alla quale il socio appartiene e sarà ratificata dal Consiglio direttivo della Federazione regionale competente e per circoscrizione, il quale la notificherà per iscritto all'interessato.

La radiazione può essere deliberata per morosità e quando risulti che l'iscritto non si trovi nelle condizioni volute dall'art. 5 del presente statuto.

L'espulsione sarà deliberata, dietro relazione del Collegio dei « probiviri » con la stessa procedura usata per la radiazione, quando ricorrano gravi motivi di ordine morale e disciplinare.

Contro le deliberazioni di radiazione e di espulsione l'interessato può ricorrere al Consiglio nazionale.

Art. 11.

Possono essere soci onorari, a domanda, il parente più stretto (figlio, moglie, padre e madre) di un caduto garibaldino o disperso nelle campagne di cui all'art. 5.

Possono essere soci benemeriti, in via eccezionale, per conferimento del Consiglio nazionale, su proposta dell'assemblea di una Sezione, coloro che abbiano reso importanti servizi all'Associazione o si siano segnalati in modo particolare verso la tradizione garibaldina.

I soci onorari e benemeriti non sono tenuti al pagamento di alcuna quota, possono partecipare alla adunanza col solo voto consultivo, non possono essere eletti alle cariche sociali.

TITOLO III
Della uniforme e dei gradi gerarchici

Art. 12.

L'uniforme dei soci effettivi è la camicia rossa. Essa è uguale per tutti senza distinzione di rango e di grado e vi saranno applicati i gradi e le decorazioni. Può essere indossata previo consenso dell'organo direttivo competente per giurisdizione e la sua foggia e l'uso sono regolati con regolamento a parte che tratta dell'uniforme, dei gradi, delle decorazioni, delle cerimonie.

I soci onorari e benemeriti non possono indossare la camicia rossa ma indosseranno, quando lo consenta il citato regolamento a parte, un fazzoletto rosso bordato di verde, simbolo della tradizione garibaldina.

TITOLO IV
Mezzi patrimoniali

Art. 13.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote d'associazione;

b) da oblazioni e contributi provenienti da enti pubblici o da privati;

c) da lasciti o donazioni provenienti da enti pubblici o privati;

d) da beni e cimeli delle organizzazioni garibaldine preesistenti, da quelli esistenti o che saranno acquistati.

Art. 14.

La quota annua di associazione viene fissata dal Consiglio nazionale e deve essere pagata entro il primo trimestre di ogni anno presso la Sezione alla quale il socio è iscritto. Di tale quota il 15 % deve essere versato alle rispettive Federazioni regionali ed altro 15 % al Consiglio nazionale. Ove non esista la Federazione regionale, la Sezione versa il 25 % della detta quota al Consiglio nazionale.

TITOLO V

SEZIONE I. — *Il Congresso nazionale*

Art. 15.

Organo sovrano dell'Associazione è il Congresso nazionale che è formato da un rappresentante ogni cinquanta, o frazione di cinquanta soci di ciascuna Sezione, in regola con le quote sociali. Ogni rappresentante può assommare quattro deleghe.

Il Congresso è convocato normalmente una volta l'anno dal presidente, sentito il Consiglio nazionale, e, straordinariamente, dal Consiglio nazionale o dietro richiesta di almeno tre Consigli regionali.

Art. 16.

Il Congresso nazionale deve essere convocato con almeno due mesi di anticipo indicando gli argomenti da discutere. Entro un mese da tale notifica, possono essere inserite all'ordine del giorno del Congresso, uno o più argomenti su richiesta di una Federazione regionale. Il Consiglio nazionale è obbligato ad inserire un argomento all'ordine del giorno del

Congresso quando ne facciano richiesta almeno due Consigli regionali, dandone tempestiva comunicazione a tutte le Federazioni regionali.

Dagli argomenti posti all'ordine del giorno deve essere indicato il relatore, la cui relazione sarà diffusa a tutte le Sezioni prima di un mese dalla data del Congresso.

Art. 17.

Il Congresso elegge gli organi nazionali:

a) Il presidente ed il vice presidente dell'Associazione;

b) Il Consiglio nazionale;

c) Il Collegio dei « probiviri »;

d) Il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 18.

Il Congresso discute le relazioni presentate dal Consiglio nazionale e dà le direttive per l'azione da svolgere.

SEZIONE II. — *Il presidente ed il vice presidente dell'Associazione*

Art. 19.

Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal Congresso per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei rappresentanti.

Può essere eletto qualsiasi garibaldino iscritto all'Associazione, previa la di lui accettazione formale alla candidatura.

Essi sono eletti per tre anni e sono rieleggibili.

Durano comunque in carica fino alla data del Congresso che sarà indetto nel terzo anno di presidenza.

Art. 20.

Il presidente dell'Associazione rappresenta legalmente la Associazione.

Convoca il Congresso dopo aver sentito il Consiglio nazionale.

Convoca e presiede il Consiglio nazionale ed il Comitato esecutivo.

Coordina l'attività dell'Associazione.

Art. 21.

Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce nel caso che questi non possa adempiere alle proprie funzioni per impedimento temporaneo o permanente o per dimissioni.

In caso di dimissioni del presidente e del vice presidente, ne assume le funzioni fino al prossimo Congresso, un Triunvirato eletto dal Consiglio nazionale.

SEZIONE III. — *Il Consiglio nazionale*

Art. 22.

Il Consiglio nazionale è costituito dai presidenti regionali e da cinque membri effettivi e tre supplenti eletti dal Congresso, i quali durano in carica un anno e sono rieleggibili.

I tre consiglieri supplenti partecipano alle sedute ed hanno solo voto consultivo; sostituiscono, in ordine dei suffragi ottenuti, quei consiglieri effettivi che risultassero dimissionari.

Art. 23.

Il Consiglio nazionale si riunisce in via ordinaria ogni sei mesi; in via straordinaria, a giudizio del presidente della Associazione o a richiesta di almeno cinque membri effettivi. Il presidente ed il vice presidente fanno parte di diritto del Consiglio nazionale; ai membri del Consiglio nazionale possono essere rimborsate le spese sostenute nell'interesse dall'Associazione.

Art. 24.

Il Consiglio nazionale nomina nel suo seno un proprio segretario ed un Comitato esecutivo del numero di membri ritenuto sufficiente ed indispensabile per il suo funzionamento.

Nel Comitato esecutivo su indicazione del Consiglio nazionale, sono nominati un segretario, un cassiere, un economo. Esso si riunisce periodicamente, convocato dal presidente della Associazione.

Art. 25.

Il Consiglio nazionale è responsabile verso il Congresso del buon andamento dell'Associazione. A mezzo del Comitato esecutivo, al quale impartisce le direttive, provvede al conseguimento dei fini sociali, assicurando l'esecuzione di quanto deliberato dal Congresso.

In particolare:

stabilisce norme e direttive per le Federazioni regionali e le Sezioni, controllandone l'attività;

stabilisce il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che debbono essere resi noti a tutte le Sezioni ad ogni chiusura di anno finanziario;

stabilisce le direttive e gli interventi della Associazione nelle ricorrenze patriottiche nazionali;

controlla l'attività dell'organo di stampa dell'Associazione; demanda al Collegio dei « probiviri » l'esame di procedimenti disciplinari a carico dei soci che abbiano infranto i principi e le norme del presente statuto.

Art. 26.

Il Consiglio nazionale, sentito il Collegio dei « probiviri », riesamina, in seduta plenaria, su richiesta degli interessati, i provvedimenti disciplinari disposti dalle Federazioni regionali.

Riesamina altresì le domande di iscrizione respinte dagli organi competenti, ove ne venga richiesto dagli interessati.

Su indicazione del Comitato esecutivo o del presidente dell'Associazione, contesta alla Sezione interessata l'iscrizione di un socio ove risulti in contrasto con le norme del presente statuto.

Delibera, anche in sede di appello, su proposta del Collegio dei « probiviri », le sanzioni a carico dei soci che abbiano contravvenuto alla norme del presente statuto.

SEZIONE IV. — *Il Collegio nazionale dei « probiviri »*

Art. 27.

Il Congresso elegge per scrutinio segreto ed a maggioranza dei rappresentanti, tre membri effettivi e due supplenti che formano il Collegio dei « probiviri », con l'incarico di sottoporre a procedimento disciplinare, su richiesta del Comitato esecutivo, l'iscritto che abbia contravvenuto alle norme del presente statuto e propone al Consiglio nazionale le sanzioni da adottare. Esprime il proprio parere sulle questioni di carattere disciplinare od altro che gli vengano sottoposte dal presidente, dal Consiglio nazionale e dal Comitato esecutivo.

Dura in carica un anno, comunque, fino alla data del prossimo Congresso ed i suoi membri sono rieleggibili.

SEZIONE V. — *Il Collegio nazionale dei revisori dei conti*

Art. 28.

Il Congresso elegge per scrutinio segreto a maggioranza dei rappresentanti, tre sindaci revisori e due supplenti con l'incarico di verificare, secondo le norme consuetudinarie, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, tutte le operazioni contabili che interessano l'amministrazione dell'Associazione, rimettendo il loro parere per iscritto al Consiglio nazionale; tale parere va in particolare rimesso al Consiglio nazionale per il bilancio di esercizio.

Essi possono partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo e del Consiglio nazionale col solo voto consultivo e dovranno presentare una relazione scritta al Congresso.

Non possono essere legati da parentela o affinità, sino al 2° grado, con i membri del Consiglio nazionale.

Durano in carica un anno, comunque fino alla data del prossimo Congresso e sono rieleggibili.

SEZIONE VI. — *Della Sezione.*

Art. 29.

In ogni Provincia, con sede nel capoluogo, può essere costituita una Sezione se è raggiunto il numero minimo di quindici iscritti.

In via eccezionale, ove particolari condizioni ambientali lo consiglino, la Federazione regionale competente per territorio, può costituire in una Provincia più di una Sezione, sempre che ciascuna di esse abbia il numero minimo di iscritti.

Ogni Sezione assume la denominazione di « Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini " G. Garibaldi „ Sezione di », indicando il nome del capoluogo di provincia o della località ove risiede la Sezione.

Nella Provincia ove non si raggiunga il numero minimo degli iscritti, si costituirà un Gruppo alle dipendenze della Sezione più vicina.

Art. 30.

La Sezione è retta da un presidente, un vice presidente, un Consiglio direttivo eletti ciascuno dall'assemblea generale per scrutinio segreto e diretto a maggioranza semplice; durano in carica un anno e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio direttivo saranno, oltre il presidente ed il vice presidente, tre se il numero dei soci è meno di cento, sette se il numero dei soci è più di cento fino a cinquecento; undici se il numero dei soci è superiore a cinquecento.

In ogni Consiglio vi debbono essere un segretario, un cassiere, un economo. Il vice presidente può ricoprire una delle dette cariche quando non sostituisca il presidente per dimissioni.

Art. 31.

Dell'assemblea generale fanno parte tutti i soci iscritti alla Sezione, in regola con il pagamento dei contributi sociali. Gli iscritti residenti fuori del Comune ove ha sede la Sezione possono farsi rappresentare per delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di cinque iscritti.

Ove sia costituito un Gruppo, gli iscritti di quel Gruppo possono farsi rappresentare in assemblea generale di Sezione solo da iscritti al Gruppo stesso.

L'assemblea è convocata dal presidente, sentito il Consiglio direttivo, almeno due volte all'anno, in via ordinaria; in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno e lo richieda un quinto dei soci.

Art. 32.

Il Consiglio direttivo della Sezione decide dell'assunzione dei soci come stabilito dagli articoli 7 e 8 del presente statuto, compila il bilancio preventivo e consuntivo che sottopone alla assemblea, provvede al conseguimento dei fini sociali secondo le direttive degli organi regionali e centrali e le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Art. 33.

Il presidente rappresenta la Sezione e ne firma gli atti ufficiali.

SEZIONE VII. — *Della Federazione regionale*

Art. 34.

In ogni regione le Sezioni sono raggruppate in una Federazione regionale che ha sede, di norma, nel capoluogo di regione.

Ogni Federazione assume la denominazione di: « Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini " G. Garibaldi „ Federazione regionale » (toscana, piemontese, lombarda, ecc.).

Art. 35.

La Federazione regionale è retta da un presidente, da un vice presidente, da un Consiglio direttivo.

Il presidente ed il vice presidente vengono eletti dal Congresso regionale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi, alla terza votazione a maggioranza semplice; durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è composto dei presidenti e dei vice presidenti delle Sezioni della regione.

Il presidente ed il vice presidente regionale fanno parte di diritto del Consiglio direttivo.

Art. 36.

Il presidente rappresenta la Federazione regionale e ne firma gli atti; presiede il Consiglio direttivo; convoca il Congresso regionale, sentito il Consiglio direttivo.

Art. 37.

Il Consiglio direttivo riconosce e costituisce le Sezioni coordinandone l'attività specialmente ai fini organizzativi; provvede al conseguimento dei fini sociali secondo le direttive degli organi centrali e le deliberazioni del Congresso regionale; demanda al Collegio dei « probiviri » l'esame di provvedimenti disciplinari; controlla circa la regolarità delle iscrizioni dei soci da parte delle Sezioni; espleta le altre mansioni riconosciutegli dal presente statuto.

Art. 38.

Il Congresso regionale è convocato, in via ordinaria, una volta l'anno; in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno od a richiesta di un terzo delle Sezioni che fanno parte della Federazione regionale.

Fanno parte del Congresso regionale un delegato ogni venticinque iscritti, o frazione, di ciascuna Sezione in regola con le quote sociali. Ogni rappresentante pertanto può al massimo ottenere due mandati e non rappresentare pertanto più di cinquanta iscritti.

SEZIONE VIII. — *Del Gruppo*

Art. 39.

Ove particolari condizioni ambientali e di organizzazione lo consiglino, possono essere costituiti dei Gruppi, sempre che abbiano un numero minimo di cinque iscritti. Ogni Gruppo assume la denominazione di « Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini " G. Garibaldi „ Sezione di Gruppo di », indicando il nome della località o zona ove il Gruppo ha sede.

Art. 40.

Il Gruppo dipende direttamente dalla propria Sezione ed è retto da un capo gruppo, da un segretario e da un cassiere-economo, i quali seguono le direttive del Consiglio direttivo di Sezione.

Essi sono eletti dall'assemblea del Gruppo.

Durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 41.

Il Gruppo ha diritto al 20 % delle quote sociali dei propri iscritti.

TITOLO VI

Disposizioni varie

Art. 42.

La Federazione regionale e la Sezione hanno come organi di controllo i revisori dei conti ed i « probiviri » che agiscono in analogia a quelli nazionali e secondo le disposizioni del presente statuto.

Art. 43.

L'esercizio sociale ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 44.

I Congressi, le assemblee e le riunioni di Consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei loro membri, ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Tutte le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza dei presenti, salvo sia diversamente previsto dal presente statuto.

Art. 45.

Tutte le assemblee possono deliberare solo su argomenti iscritti all'ordine del giorno. La iscrizione degli oggetti da trattare sull'ordine del giorno, ove non sia previsto dal presente statuto, è di competenza dei Consigli direttivi.

Salvo diverse disposizioni previste dal presente statuto, la iscrizione di un argomento all'ordine del giorno dovrà comunque avvenire quando lo richieda almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea o della riunione di Consiglio:

a) la maggioranza dei consiglieri;

b) un revisore dei conti;

c) almeno un quinto dei soci che possono partecipare all'assemblea.

Non occorre siano iscritte all'ordine del giorno le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Art. 46.

Quando gli organi competenti ricevono la richiesta, secondo le disposizioni del presente statuto, di convocazione straordinaria di un congresso o di un'assemblea, tale convocazione deve avvenire quanto prima possibile e comunque entro venti giorni dalla ricezione della richiesta; se si tratta della convocazione di un Consiglio direttivo di Sezione entro cinque giorni; regionale o nazionale entro dieci giorni.

Art. 47.

Gli organi direttivi possono nominare delle speciali Commissioni per lo studio o l'attuazione di problemi inerenti alla attività dell'Associazione.

Art. 48.

A tutte le cariche sociali possono essere eletti soltanto i soci effettivi e non sono retribuite.

Soltanto nei casi di assoluta comprovata necessità, e ove trattasi di soci in particolari ristrettezze economiche, il Consiglio direttivo competente può erogare somme a titolo di indennità.

Art. 49.

In caso di morte di un iscritto l'Associazione è tenuta ad accompagnare il feretro, senza distinzione di grado o di carica sociale, con la bandiera ed una rappresentanza di garibaldini in camicia rossa.

Art. 50.

I provvedimenti disciplinari che i Consigli nazionali o regionale o sezionale possono prendere a carico dei singoli iscritti, sentito il Collegio dei « probiviri », possono essere:

a) il richiamo, per lievi mancanze di carattere disciplinare o per incuria nelle mansioni che gli siano state affidate;

b) il biasimo, per mancanze di una certa gravità che abbiano nociuto al buon nome ed al decoro della Associazione o per essere stati più volte richiamati;

c) la sospensione, a tempo determinato o indeterminato, quando la infrazione allo statuto o il danno cagionato all'Associazione sia tale da ritenere utile l'allontanamento del socio da ogni attività associativa;

d) l'espulsione, quando, per gravissimi motivi di carattere morale, il socio si sia reso indegno di appartenere alla Associazione secondo lo spirito degli articoli 9 e 10 del presente statuto.

Contro un provvedimento di carattere disciplinare il socio colpito può sempre appellarsi all'organo direttivo superiore a quello che glielo ha notificato, entro trenta giorni dalla notifica.

Sia la notifica che il reclamo devono essere trasmessi per iscritto con lettera raccomandata.

Art. 51.

L'Associazione ha un proprio organo ufficiale di stampa. Esso ha un direttore responsabile, un amministratore unico, un Collegio di revisori dei conti, che vengono nominati dal Consiglio nazionale ed al quale essi rendono conto.

Art. 52.

Le tessere sono distribuite ai soci dalle rispettive Sezioni che le ricevono nel numero strettamente necessario dal Comitato esecutivo nazionale, tramite la Federazione regionale competente per giurisdizione.

Ogni tessera reca la firma del presidente dell'Associazione, del presidente nazionale e dell'iscritto.

Art. 53.

Per quanto non previsto espressamente dal presente statuto, valgono le consuetudini democratiche e, comunque, le leggi in vigore nella Repubblica Italiana.

I presidenti del Congresso
MALIOCCHI GIUSEPPE
GNECCO EMILIO

I segretari del Congresso
EVANGELISTA FRANCESCO
NOBILI LUCIANO

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1952, n. **1061**.

Emissione di due francobolli celebrativi dell'inizio del servizio di televisione in Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare a parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità che sia emessa una serie di francobolli a ricordo dell'inizio del servizio di televisione in Italia;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di due francobolli celebrativi dell'inizio del servizio di televisione in Italia.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 8. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1952, n. **1062**.

Modificazione dell'art. 4, primo comma, dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 e la legge 29 luglio 1949, n. 474;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443 e la legge 6 marzo 1950, n. 108;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei partecipanti dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, adottata in data 5 marzo 1952;

Visto lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con proprio decreto in data 28 luglio 1950, n. 716 e modificato con proprio decreto in data 24 settembre 1951, n. 1247;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e *ad interim* per il tesoro;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, è modificato come appresso:

« I fondi di garanzia dell'Istituto ascendono, complessivamente, a lire un miliardo e sono assegnati: per L. 500.000.000, alla Sezione ordinaria; per L. 100.000.000 alla Sezione di credito agrario di miglioramento e per L. 400.000.000 alla Sezione autonoma ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1952

EINAUDI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 7. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1952.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1951-1952.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi e successivamente modificata con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1950, con il quale fu approvato lo stato di previsione della entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1951-52;

Visti i decreti interministeriali 16 luglio 1951, 25 settembre e 15 novembre 1951, con i quali vennero approvate variazioni allo stato di previsione anzidetto,

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Considerata la necessità di apportare variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1951-52.

Roma, addì 21 maggio 1952

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1951-52.

In aumento:

Cap. 2. — Spese per provvedimenti relativi alla assistenza, alla tutela della integrità fisica ed alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie	L. 290.000
Cap. 5. — Compensi per lavoro straordinario al personale statale, centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale (decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	» 350.000
Cap. 7. — Medaglie di presenza, ai membri del Comitato amministrativo del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale, del Comitato centrale e dei Consigli del lavoro portuale e compenso al segretario del Comitato amministrativo stesso (regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277; decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623; legge 4 giugno 1949, n. 422)	» 250.000
	L. 890.000

In diminuzione:

Cap. 10. - Devoluzione al Fondo di riserva dello avanzo di gestione dell'esercizio	L. 890.000

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(3922)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1952.

Autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi da rilasciare in ogni Provincia in aumento a quelle esistenti.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Visto il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39;

Visti i decreti Ministeriali 9 giugno 1949 e 6 ottobre 1951;

Ritenuta la opportunità di dettare norme innovative e coordinatrici per il rilascio, in aumento a quelle esistenti in ogni Provincia, di nuove autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi con autocarri di portata superiore ai 25 quintali;

Decreta:

Art. 1.

Il provvedimento Ministeriale che stabilisce il numero delle nuove autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi da rilasciare in ogni Provincia in aumento a quelle esistenti è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande per ottenere le autorizzazioni debbono essere presentate, in duplice esemplare, alle Direzioni provinciali dell'Ente autotrasporti merci e, per la Sicilia e la Sardegna, ai rispettivi Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro il termine improrogabile di tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento ministeriale sopraindicato.

A corredo della domanda, gli interessati, anche se già in possesso di altre autorizzazioni, devono produrre, entro detto termine e, salvo soltanto quanto consentito nel successivo art. 2, oltre la relativa documentazione di rito, i seguenti documenti:

a) certificato da cui risulti che, alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Italiana del provvedimento ministeriale di cui al primo comma, il proprietario dell'autocarro risiede in un Comune compreso nella provincia per la quale il provvedimento medesimo stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare;

b) certificato di denuncia dell'autocarro ai sensi del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39;

c) documenti comprovanti il possesso dei requisiti preferenziali previsti al successivo art. 3.

Gli uffici indicati nel primo comma rilasciano agli interessati ricevuta delle domande e della documentazione presentate.

Le domande già presentate alla data di pubblicazione del provvedimento ministeriale previsto nel presente articolo e non accolte devono essere riprodotte, con l'osservanza delle modalità previste dai comma precedenti.

Art. 2.

E' ammesso l'acquisto della proprietà dell'autocarro e la sua immatricolazione entro il termine improrogabile di sei mesi dalla data di notificazione della graduatoria alla ditta interessata, effettuata a norma dell'art. 5 del presente decreto. Entro detto termine devono essere presentati all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o Sezione dipendente la licenza di circolazione dell'autocarro ed il certificato di denuncia previsto alla lettera b) del precedente art. 1.

Art. 3.

Le domande sono sottoposte all'esame del Comitato consultivo provinciale per l'autotrasporto di merci, il quale esprime motivato parere circa l'ordine di graduatoria da assegnare alle singole domande, tenendo conto dell'ordine successivo, sulla base delle preferenze seguenti:

1) residenza ininterrotta da almeno un anno, alla data di pubblicazione del provvedimento previsto al l'art. 1, in Comuni nei quali non esistano o esistano in numero insufficiente autocarri autorizzati al trasporto di merci in conto di terzi;

2) esercizio in atto, in base a regolare licenza, della attività di trasporti di merci in conto di terzi con mezzi a traino animale, a condizione che la ditta richiedente non sia già autorizzata al trasporto di merci in conto di terzi ai sensi della legge 20 giugno 1935, n. 1349;

3) speciale capacità tecnica ed organizzativa della ditta richiedente con esercizio in atto dell'attività autotrasportatrice in conto di terzi in base a regolari autorizzazioni. Per detta preferenza si osservano le disposizioni del successivo art. 4;

4) autocarro con attrezzatura permanente per trasporti speciali;

5) condizione di reduce, di deportato civile o di rimpatriato dai territori dei possedimenti, delle colonie o dell'Albania ovvero dai territori già facenti parte dello Stato italiano, a condizione che il richiedente non abbia mai ottenuto l'autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi, ai sensi del decreto Ministeriale del 9 giugno 1949 o del presente decreto;

6) priorità della data di annotazione nella licenza di circolazione dell'acquisto dell'autocarro o della revoca dell'autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi o della revoca della licenza al trasporto di cose proprie oppure della data di presentazione della domanda. Ha efficacia:

a) la data di acquisto dell'autocarro qualora al richiedente non sia mai stata rilasciata, per lo stesso autocarro, l'autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi o la licenza al trasporto di cose proprie;

b) la data di annotazione, nella licenza di circolazione, della revoca dell'autorizzazione, qualora per lo stesso autocarro sia già stata rilasciata, a nome del richiedente, l'autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi;

c) la data di annotazione, nella licenza di circolazione, della revoca della licenza qualora per lo stesso autocarro sia già stata rilasciata, a nome del richiedente, la licenza al trasporto di cose proprie;

d) la data di presentazione della domanda se la licenza al trasporto di cose proprie rilasciata al richiedente sia, alla detta data, in vigore;

7) priorità della data di iscrizione o di quella di denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura per l'attività di autotrasporto di merci in conto di terzi.

Delle riunioni del Comitato consultivo deve essere redatto verbale in tre esemplari, debitamente firmati dal presidente e dal segretario; uno dei verbali è conservato presso la segreteria del Comitato, uno è inviato all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile competente insieme con il parere di cui al primo comma del presente articolo ed il terzo al Ministero dei trasporti.

Art. 4.

Il numero delle autorizzazioni rilasciabili, in base alla preferenza n. 3 dell'art. 3 — non aggiunta a quella n. 1 — secondo l'ordine determinato dalle preferenze successive, non può superare il 30 % del totale delle autorizzazioni stabilite per la Provincia con il provvedimento ministeriale di cui all'art. 1.

Pertanto ai fini della determinazione della graduatoria, le domande, eventualmente non rientranti nella percentuale indicata nel comma precedente, sono graduate soltanto in base alle preferenze previste nei punti 4), 5), 6) e 7).

Art. 5.

L'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o Sezione dipendente accerta il possesso della idoneità tecnica, morale e finanziaria delle ditte richiedenti. Sulla base delle preferenze previste nell'art. 3, tenendo conto dell'ordine successivo, determina la graduatoria delle domande. La graduatoria è notificata a tutte le ditte richiedenti; la data di notificazione deve coincidere con la data della graduatoria.

L'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile provvede a rilasciare le autorizzazioni secondo l'ordine della graduatoria nel numero disponibile per ciascuna Provincia.

Le autorizzazioni sono accordate in via provvisoria e sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 6.

E' rilasciata a ciascuna ditta l'autorizzazione per un solo autocarro se il numero delle ditte richiedenti sia superiore al numero disponibile delle autorizzazioni.

Non è ammesso il rilascio dell'autorizzazione alla ditta che abbia effettuato, entro l'anno scadente alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al-

l'art. 1, la rinuncia alla autorizzazione in sostituzione prevista dall'art. 4 del decreto Ministeriale 8 giugno 1949.

Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione anche nei casi previsti nell'art. 4.

Art. 7.

I decreti Ministeriali del 9 giugno 1949 e del 6 ottobre 1951 sono abrogati.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1952

Il Ministro: MALVESTITI

(3834)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1952.

Conferma del presidente e nomina dei vice presidenti della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale del 10 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 stesso mese ed anno con il quale l'avv. Arturo Frinzi venne nominato presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno e gli avvocati Alfonso Balis Crema e Zilio Grandi vennero nominati vice presidenti della Cassa stessa, rispettivamente in rappresentanza delle provincie di Verona e di Vicenza;

Visto il decreto Ministeriale del 25 ottobre 1950, con il quale l'avv. Giovanni Giuliari venne nominato vice presidente della predetta Cassa in sostituzione dell'avv. Zilio Grandi deceduto;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Arturo Frinzi è confermato presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona ed i signori comm. Giuseppe Bovo e Fioralpino Chiodi sono nominati vice presidenti della Cassa medesima, rispettivamente, in rappresentanza delle provincie di Verona e Vicenza, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1952

Il Ministro: PELLA

(3929)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1952.

Costituzione di una Commissione di esperti per la determinazione delle rese del grano in funzione del peso specifico.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 30 maggio 1947, n. 439, che detta norme per l'ammasso dei cereali;

Vista la legge 26 giugno 1952, n. 664, con la quale è stato disposto l'ammasso per contingente del frumento prodotto nell'annata agraria 1951-1952;

Considerata l'opportunità di sottoporre a controllo critico, attraverso un'adeguata serie di determinazioni sperimentali, la rispondenza tecnica della tabella adottata per la valutazione dei grani conferiti all'ammasso, specie per quanto concerne le rese in funzione del peso specifico del prodotto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni e degli Enti interessati alla risoluzione del problema;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, presso la Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, una Commissione di esperti con l'incarico di accertare, mediante l'acquisizione di sicuri dati sperimentali, le rese del grano in funzione del suo peso specifico.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte della predetta Commissione:

1) il prof. Sabato Visco, dell'Università di Roma, in qualità di presidente;

2) il prof. Mario Scapaccino, ispettore generale nel ruolo tecnico del Ministero dell'agricoltura;

3) il dott. Michele De Pascale, in rappresentanza dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

4) il dott. Carlo Romano, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

5) il dott. Rodolfo Barbato, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

6) il dott. Vasco Ferrari, in rappresentanza della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

7) il dott. Euno Pizzini, in rappresentanza della Confederterra nazionale;

8) il dott. Alessandro Cappelletti, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati liberi;

9) il dott. Mario Battaglia, in rappresentanza dell'Associazione italiana fra gli industriali molitori;

10) il dott. Giuseppe Avena, in rappresentanza dell'Associazione nazionale degli industriali mugnai e pastai;

11) il dott. Renato Garagnani, in rappresentanza dell'Associazione nazionale tra industriali ed artigiani molitori;

12) il dott. Antonio Perinetti, in rappresentanza della Federazione italiana dei consorzi agrari;

13) il prof. Carlo Pellegrini, in rappresentanza della Direzione generale della produzione agricola.

Funzionerà da segretario il dott. Tommaso Manghisi, della Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli.

Roma, addì 8 agosto 1952

Il Ministro: FANFANI

(3964)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Platania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1952, registro n. 17 Interno, foglio n. 300, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Platania (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.927.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3906)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capodrise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1952, registro n. 17 Interno, foglio n. 310, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Capodrise (Caserta) di un mutuo di L. 2.495.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3907)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino a nuova disposizione, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Torino, dell'estensione di ettari 800, compresa nel comune di Salabertano, località Gran Bosco, delimitata dai seguenti confini:

dalla Testa di Mottas (q. 2547) confine con il comune di Pragelato passando per il monte Gran Costa (q. 2615), colle di Lauson (q. 2497), monte Blegier (q. 2571); colle Blegier (q. 2381), fino al confine con il comune di Ulzio; detto confine fino a quota 1866 sulla strada carrozzabile; strada carrozzabile fino a Montagne Suc (q. 1771); dorsale del Piccolo Bosco fino alla Testa di Mottas (q. 2547).

Fino a nuova disposizione, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Torino, dell'estensione di ettari 1200, compresa nel comune di Salabertano, località Casses Blanches, delimitata dai seguenti confini

dal monte Seguret (q. 2910), al canalone Costa Rotonda fino al ponte sulla strada militare del rio Secco; dal rio Secco alle grange Millaures (q. 1814); mulattiera fino alle grange Hubert (q. 1837), alle grange Soutoul (q. 1773); confine con il comune di Esille passando per il monte Chabriere (q. 2400), fino alla punta Vallonetto (q. 3217); segue il confine con il comune di Ulzio fino al monte Seguret (q. 2910).

Fino a nuova disposizione, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Torino, dell'estensione di ettari 1000, compresa nel comune di Chialamberto, delimitata dai seguenti confini

strada provinciale dalla cascina Ghitta fino al torrente Vassola; torrente Vassola fino all'alpe Vassola (q. 1654); mulattiera per alpe Trai (q. 2119); alpe Pian di Lee (q. 2265); punta Pian Spigo (q. 2520), per il passo del Bojret (q. 2330), Rocca Mannero (q. 2292), fino al monte Bellavarda (q. 2345); quindi confine con il comune di Cantoira fino alla cascina Ghitta.

Fino a nuova disposizione, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Torino, dell'estensione di ettari 400, compresa nel comune di Condove, località *«Le Scalancie», delimitata dai seguenti confini:*

mulattiera da alpe Barmanera (q. 1481), al colle degli Astesiani (q. 1925); mulattiera per alpe dei Rat (q. 1872), alpe Drugi (q. 1772); alpe Gighè (q. 1643); alpe Roghetto fino al rio Puta; dorsale fino al Truc Castelletto (q. 1576); quindi mulattiera del Colombardo fino all'alpe Barmanera (q. 1481).

Fino al 1° gennaio 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Torino, dell'estensione di ettari 700, compresa nel comune di Monastero di Lanzo, delimitata dai seguenti confini:

dal monte Garnè (q. 1395) in linea retta fino alla foce del rio Barra nel torrente Tesso; torrente Tesso fino al ponte Cusard (q. 926); rio Marsaglia e rio Fret fino a Vasivera (quota 1854) e Crispina (q. 2001); confine con i comuni di Ceres e Cantoira fino al monte Garnè.

(3642)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 14 agosto 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	—	—
» Genova	—	—
» Milano	624,91	650,505
» Napoli	—	—
» Palermo	—	—
» Roma	624,89	651 —
» Torino	—	—
» Trieste	—	—
» Venezia	—	—

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 14 agosto 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	650,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1.749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90,46	»	corona danese
Francia	»	1,785	»	franco francese
Germania	»	148,77	»	marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	»	corona norvegese
Olanda	»	164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati di iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
P. R. 3,50 % (1934)	323825	Cervati Elvira di Francesco, nubile, dom. a Capua (Caserta)	350 —
Id.	38834	Valeri Michele fu Domenico, dom. ad Hamilton Ontario (Canadà)	367,50
Id.	106202	Come sopra	427 —
Rendita 5 % (1935)	215292	Landolfi Raffaella di Domenico, moglie di Caffarella Sebastiano, dom. a Molfetta (Bari), vincolata	610 —
Cons. 3,50 % (1906)	183360	Ferrero Luciano fu avv. cav. Cipriano, dom. in Torino	840 —
Rendita 5 % (1935)	156763	Fondazione « Colonnello Mattia Tarantino » presso il reggimento Piemonte Cavalleria di Udine	75 —
Id.	198521	Fondazione « Colonnello Mattia Tarantino » presso il reggimento Piemonte Reale Cavalleria in Merano (Bolzano	40 —
Consolidato 3 %	42203	Confraternita Israelitica detta Oavè Torà ossia Amatori della legge, in Firenze, rappresentata dal suo presidente *pro tempore*	240 —
Id.	42204	Come sopra	138 —
Id.	7097	Come sopra	285 —
Cons. 3,50 % (1902)	20274	Confraternita Israelitica Hez Kaim (Albero di Vita) in Firenze, rappresentata dal suo presidente *pro tempore*	1.172,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 24 maggio 1952 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(2515)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferimento dei poteri dell'assemblea dei soci per determinati atti al commissario governativo della società Cooperativa Autotrasporti Pratese (C.A.P.), con sede in Prato.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 luglio 1952, al dott. rag. Pietro Tacconi, commissario governativo della società Cooperativa Autotrasporti Pratese (C.A.P.), con sede in Prato, sono stati conferiti i poteri dell'assemblea ordinaria dei soci per procedere alla nomina del Collegio sindacale, e quelli dell'assemblea straordinaria dei soci stessi per ripristinare l'ordinamento statutario dell'ente anteriore alla delibera assembleare dell'11 dicembre 1949, restituendo alla predetta Cooperativa il suo originario carattere di lavoro.

Le relative deliberazioni, per avere efficacia, dovranno riportare la preventiva approvazione dello stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(3717)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « G. Toniolo », con sede in Roma - Borgata Tufello, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 agosto 1952, la Società cooperativa di consumo « G. Toniolo », con sede in Roma — Borgata Tufello — costituita con atto in data 20 aprile 1949 dell'avv. Pietro Pomàr, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ed è stato affidato l'incarico di liquidatore dell'ente al rag. Lovoi Salvatore.

(3870)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa « La Edile » fra combattenti e reduci, con sede in Rimini

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 agosto 1952, il rag. Ferrari Adriano è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « La Edile » fra combattenti e reduci, con sede in Rimini, in sostituzione dell'attuale liquidatore sig. Morosini Aldo, nominato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 28 maggio 1950.

(3897)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami a sedici posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, circa l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni ed il decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, che ne approva il regolamento e la legge 3 giugno 1950, n. 375;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, recante norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, riguardante i benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze in vigore per gli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti nella guerra 1940-1943 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione nazionale;

Visto il decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 — ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 — riguardante norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visti il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e la legge 4 marzo 1952, n. 137, che estendono ai profughi i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi d'Africa taluni benefici previsti per i reduci;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che stabilisce l'ordine di graduatoria dei titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1947, n. 800, che apporta aggiunte all'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, a favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, che apporta aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 ed al decreto legislativo 24 luglio 1947, n. 800, a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e dei congiunti dei caduti per servizio;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25 (art. 5), concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestono la qualifica di impiegati civili di ruolo;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, numero 1488, che eleva il limite massimo di età nei confronti di coloro che abbiano riportato — per comportamento contrario al regime fascista — sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono concesse alcune agevolazioni, per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno e la legge 18 dicembre 1950, n. 1080,

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva temporaneamente il limite massimo di età valido per l'ammissione a pubblici concorsi;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, che eleva temporaneamente il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, nonchè le leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 11 aprile 1950, n. 130, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, in data 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, ratificato con modificazioni dalla legge 5 luglio 1951, n. 519, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1952, n. 27528/12106, con la quale viene autorizzato l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ad indire un concorso per esami a sedici posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami; a sedici (16) posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Chiunque intenda partecipare al concorso suddetto dovrà rivolgere e fare pervenire apposita domanda documentata al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), non oltre il termine di novanta (90) giorni decorrenti da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salva l'eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 7 successivo.

Art. 3.

Le domande che fossero presentate e che pervenissero al suddetto Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale, dopo il termine previsto al precedente art. 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali od a qualsiasi altro ufficio diverso da quello sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Art. 4.

La domanda dovrà essere scritta su carta bollata da L. 32 ed essere firmata dal candidato, il quale indicherà, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno indirizzarsi le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda il concorrente dovrà elencare i documenti che la corredano e dichiarare se ha partecipato a precedenti concorsi per lo stesso impiego e con quale esito e di accettare qualunque residenza gli venisse assegnata.

Art. 5.

Hanno titolo a partecipare al concorso coloro che risultano in possesso del diploma di laurea in ingegneria e, se laureati posteriormente alla pubblicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, anche del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

I candidati, appartenenti ai territori annessi allo Stato italiano con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù di quanto previsto dalla sezione 6ª, parte 3ª, del Trattato di San Germano, dall'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e dal regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso ove risulti che, alla data d'annessione di detti territori, erano in possesso di uno dei titoli seguenti:

a) ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di Stato, rilasciato da un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica o dall'esame di Stato della Scuola superiore di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 6.

A corredo della domanda debbono prodursi i documenti seguenti:

a) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione all'esercizio della professione (ovvero, in sostituzione di questo ultimo, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione) di cui all'articolo precedente, entrambi in originale oppure in copie autentiche notarili distinte e separate;

b) l'estratto dell'atto di nascita — recante eventuali annotazioni marginali — (in carta bollata da L. 40) rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto di bando, ha compiuto il 18° e non oltrepassato il 35° anno di età.

Il limite massimo di età, come sopra indicato, è elevato di cinque anni per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, abbiano preso parte ad azioni di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex partigiani combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra. La stessa elevazione del limite massimo di età è concessa a coloro che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dai decreti legislativi 3 settembre 1947, n. 885, e 26 febbraio 1948, n. 104.

Il detto limite di età è elevato a 44 anni

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione nazionale, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati o siano in corso di liquidazione, pensioni od assegni privilegiati, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, oppure nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

2) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-1945 e nella lotta di liberazione;

3) per gli ex combattenti ed assimilati, i quali risultino decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati, commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato — per comportamento contrario al regime fascista — sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Inoltre il limite massimo di età è aumentato:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

La condizione del limite massimo di età non è, però, richiesta agli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato, nonchè agli impiegati statali non di ruolo i quali alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole, con mansioni proprie del ruolo per il quale viene indetto il presente concorso;

c) il certificato di cittadinanza italiana (in carta da bollo da L. 24).

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta per decreto;

d) il certificato (su carta da bollo da L. 24) rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici; ovvero, nel caso di insufficienza di età, che egli è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) certificato (su carta bollata da L. 24) di regolare condotta, morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno. Nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) il certificato (su carta bollata da L. 24) di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario comunale da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Tale certificato dovrà essere autenticato dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, oppure dal comandante superiore, se rilasciato da un medico militare. Nel caso, invece, che il certificato di cui trattasi venga rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale, la qualifica e la firma di questi dovrà essere autenticata, con dizione esplicita, dal sindaco, mentre la firma del sindaco dovrà, a sua volta, essere convalidata dal prefetto.

Tuttavia, qualora, il sindaco ritenga di trasmettere il certificato suddetto alle autorità prefettizie munendolo di un semplice « visto », l'autenticazione specifica della qualifica e della firma dell'ufficiale sanitario comunale dovrà risultare da convalida prefettizia.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale e gli invalidi civili per fatti di guerra, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) il certificato generale del casellario giudiziale (su carta da bollo da L. 85);

h) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva:

1) coloro che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari dovranno produrre il certificato di esito di leva o quello di iscrizione nelle liste di leva (in carta da bollo da L. 24 e vidimato dal commissario di leva). Nel caso in cui il candidato sia stato autorizzato a prestare il servizio militare con ritardo, dal certificato dovranno risultare le ragioni determinanti tale autorizzazione;

2) coloro che abbiano invece adempiuto agli obblighi militari dovranno produrre la copia dello stato di servizio

militare od uno stralcio di esso, se ufficiali, o copia del foglio matricolare od uno stralcio del medesimo, se sottufficiali o militari di truppa. Tale documento deve essere provvisto di bollo per L. 40 sul primo foglio e per L. 32 su ogni altro foglio intercalare.

I candidati ex combattenti e partigiani combattenti sono tenuti a presentare, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare — debitamente annotata, nell'apposito specchio, delle azioni e benemerenze di guerra — anche la prescritta dichiarazione integrativa da rilasciarsi in carta da bollo da L. 24 (oppure, se compilata su modulo a stampa con marche da bollo per L. 32) ed in conformità delle disposizioni in materia della competente autorità militare, onde comprovare i servizi resi nei reparti operanti.

Le concessioni di medaglie al valore militare, di croci di guerra, le promozioni straordinarie per meriti di guerra, la qualità di ferito in combattimento o di legionario fiumano ed ogni altra attestazione di meriti militari, debbono essere provate con l'esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale od in copia autentica notarile.

I candidati invalidi di guerra od assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato mod. 69-*bis*, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o con l'attestazione da parte della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta al candidato la qualità di invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312).

Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra, i figli degli invalidi di guerra e i rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato (in carta da bollo da L. 24) del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la presentazione della dichiarazione mod. 69-*bis*, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato (in carta bollata da L. 24) del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I cittadini che furono deportati dal nemico, debbono far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, su carta bollata da L. 24, da vidimarsi dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, debbono presentare, entro il termine fissato dal presente bando di concorso (art. 2) oltre a tutti i documenti indicati nel bando stesso apposita attestazione comprovante la propria qualità di profugo rilasciata dal Ministero dell'interno.

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, debbono presentare, entro il termine previsto dal presente bando di concorso (art. 2) tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa italiana da comprovare nei modi di cui all'art 3 del succitato decreto legislativo n. 104.

Le anzidette attestazioni debbono essere legalizzate ed autenticate ai sensi di legge;

i) lo stato di famiglia (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio. Tale certificato non è richiesto per i celibi;

k) il documento d'identità personale con fotografia recente e con firma, da autenticarsi entrambi dal sindaco o da un notaio (in bollo da L. 24 se il documento venga compilato su carta bollata normale, o con apposizione di marche per L. 32 se il documento si faccia constare della sola fotografia firmata, debitamente legalizzata).

Art. 7.

Tanto la domanda, quanto i documenti che la corredano, vanno prodotti in carta bollata, conformemente alle indicazioni contenute nel presente decreto.

Nel caso di irreperibilità di carta adeguata ed in ogni altro caso che risulti eccezionalmente previsto dalla legge, l'eventuale apposizione di marche da bollo suppletive, rivolta a legalizzare gli atti relativi al presente concorso, sarà ritenuta regolare soltanto se convalidata dall'annullamento delle marche stesse da parte del competente Ufficio del bollo e registro.

Tutti i documenti, ad eccezione di quelli che vengano rilasciati a Roma, debbono essere muniti delle occorrenti autenticazioni e delle relative marche amministrative.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) dell'articolo precedente non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato possono esimersi dal presentare i documenti di cui all'art. 6 lettere *c*), *d*), *e*), *g*) e, ove non siano ex combattenti, quello di cui alla lettera *h*); debbono però esibire una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono (fornita di bollo per L. 40 sul primo foglio e per L. 32 su ogni altro foglio intercalare).

I concorrenti che non siano impiegati di ruolo, ma che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui all'art. 6 lettere *c*), *d*), *e*), *f*), ed *h*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 24) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. I concorrenti che si trovino sotto le armi e che rivestano la qualifica di ex combattenti sono però tenuti a produrre il documento di cui alla lettera *h*), punto 2.

Art. 8.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati dovranno pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto la domanda stessa non dovrà contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo di studio originale, in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certificato della competente autorità scolastica (in carta bollata da L. 24). In tal caso, il concorrente indicherà nella domanda l'Amministrazione presso la quale trovasi depositato il titolo di studio originale.

I documenti, comprovanti il possesso di titoli preferenziali, debbono essere prodotti, anch'essi, nel termine utile stabilito dall'art. 2 del presente decreto, salva ai candidati, che risulteranno ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima di detta prova, quei documenti che attestino il possesso di nuovi titoli valutabili, per la formazione della graduatoria dei vincitori del concorso, acquisiti dopo la scadenza del termine di cui al ripetuto art. 2.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire, a corredo della domanda, documenti non regolari, potranno — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere invitati a regolarizzarli entro un termine stabilito ed anche, ove occorra, essere ammessi agli esami scritti, con riserva di definitiva ammissione dopo che avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che si trovano sotto le armi e coloro che risiedono fuori del territorio nazionale, hanno facoltà di produrre, entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti al più presto possibile e in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine stesso, purchè venga allegato, alla domanda di ammissione al concorso, un documento in bollo comprovante la particolare posizione in cui si trova l'interessato.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga, per la presentazione dei documenti a quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli aricoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi, e dai quali

risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare. In tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, la Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

Non potranno partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi al grado iniziale del ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 10.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una terza prova orale.

Le tre prove scritte si svolgeranno, una, su un argomento attinente alle costruzioni, una, su un argomento attinente agli impianti di esercizio ed una su un argomento attinente a materiale mobile in particolare.

La prova orale verterà, sugli argomenti dell'intero programma, eventualmente con la discussione degli elaborati delle prove scritte obbligatorie.

Gli aspiranti potranno dichiarare, nella domanda di ammissione al concorso, se intendano sostenere prova scritta facoltativa in una o più delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesca.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un ispettore generale del ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, presidente;

tre funzionari del ruolo suddetto, di grado non inferiore al 6°, membri;

un professore di una scuola di ingegneria, insegnante tecnica ed economia dei trasporti, ovvero scienza delle costruzioni, ovvero meccanica applicata, membro.

Alla Commissione verrà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso, abbiano richiesto di sostenere prove facoltative di esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione, un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, dell'Ispettorato generale suddetto.

Art. 14.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi; la votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Per le prove di conoscenza di lingue estere, la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva delle prove obbligatorie, una quota parte di punto che si otterrà applicando alla votazione stessa un coefficiene operativo il quale, per ciascun esperimento di lingua, non potrà superare l'1,5 %, così che la votazione di merito definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove d'esame obbligatorie con la votazione concernente le prove facoltative di lingue.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione definitiva come sopra indicata, tenendo presente, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 15.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, durante il quale potranno anche essere sottoposti ad uno speciale corso di tirocinio da effettuarsi presso fabbriche di mezzi meccanici di trasporto o presso società esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione.

Trascorso l'indicato periodo di prova, coloro che a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*).

Coloro che, sempre a giudizio del Consiglio di amministrazione, fossero, invece, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova per non più di altri sei mesi.

Art. 17.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile, ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° del personale tecnico di vigilanza e le indennità previste dagli articoli 2 e successivi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e seguenti modificazioni.

Art. 18.

Gli esami si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

Parte Prima. — Conoscenze scientifiche-tecniche basilari:

1. Elementi fondamentali di meccanica applicata alle costruzioni ed applicazioni ai calcoli di progetto ed alle verifiche di stabilità di struttura e costruzioni fisse di ogni genere in muratura, legno, ferro e cemento armato, fondazioni, solai, coperture, tettoie, pensiline, passerelle, sottopassaggi, ponti, eccetera.

Centine. Prove statiche e dinamiche.

2. Elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche ed applicazioni meccaniche alle trasmissioni della potenza e alle macchine motrici ed operatrici a fluido, con speciale riguardo alle macchine termiche impiegate per i trasporti terrestri; combustibili per tali macchine.

3. Elementi di fisica tecnica (termotecnica, termodinamica) e nozioni di ottica e di acustica (con speciale riguardo alle applicazioni nel dominio dei trasporti terrestri).

4. Elementi di elettrochimica ed applicazione (produzione, trasmissione, distribuzione dell'energia elettrica e sua utilizzazione): misure elettriche industriali.

5. Materiali da costruzioni ed elementi di tecnologia generale.

Parte seconda. — Costruzioni stradali, ferroviarie e tramviarie:

1. Tracciamento delle ferrovie e delle strade ordinarie.
2. Stabilità delle costruzioni stradali e ferroviarie in relazione alla natura geologica dei terreni attraversati.
3. Pendenze, curve, tipi e dimensioni del corpo stradale per strade ordinarie e per ferrovie a scartamento ordinario e ridotto e tramvie.
4. Movimento di materie, sterri e rilevati; consolidamento di terrapieni e di trincee; fognature e frenaggi; opere di difesa dalle erosioni dei fiumi e dei torrenti.
5. Costruzioni del corpo stradale (muri di sostegno, tombini ed acquedotti, ponti e viadotti, gallerie).
6. Organizzazione dei cantieri per costruzioni stradali e ferroviarie; contabilità dei lavori.
7. Armamento ferroviario e sue particolarità, armamento delle tramvie.
8. Fabbricati (fabbricati viaggiatori; magazzini merci; piani caricatori; rimesse locomotive; officine, ecc.). Impianti fissi
9. Scambi e segnali e loro manovre. Cenno sugli apparati centrali e sul sistema di blocco.

Parte terza. — Altri impianti di trasporto:

1. Fabbricati ed impianti per trasporti automobilistici su strada ordinaria (autostazioni viaggiatori, autostazioni merci, autorimesse, autofficine, ecc.).
2. Filovie ed impianti relativi.
3. Cenni sulle funivie, slittovie, sciovie, seggiovie.
4. Nozioni generali sulle navi mercantili per trasporti di passeggeri e merci.
5. Dislocamento, stazza, bordo libero.
6. Generalità sugli impianti di approdo sia per il servizio viaggiatori, sia per il servizio merci.
7. Ascensori; scale mobili; tapis roulants.

Parte quarta. — Materiale mobile, locomozione, trazione:

1. Resistenza al movimento in rettifilo ed in orizzontale. Resistenza dovuta alla pendenza, alle curve e all'inerzia. Aderenza; avviamento; frenatura. Potenza necessaria alla trazione.
2. Locomotive a vapore (carro caldaia sistemi di distribuzione lavoro delle locomotive consumo di vapore e di carbone movimenti anormali delle locomotive tabelle di prestazione).
3. Sistemi di trazione elettrica per ferrovie, tramvie, filovie. Locomotori elettrici ed automotrici elettriche.
4. Impianti di trazione elettrica e calcoli relativi.
5. Automotrici con motore a combustione interna.
6. Carrelli automotori con motore elettrico con motore a scoppio.
7. Veicoli ferroviari e tramviari; tipi e particolarità.
8. Veicoli automobili per strada ordinaria con motore a combustione ed elettrici rimorchi relativi.
9. Cenni sulle riparazioni alle locomotive ed ai veicoli ferroviari, tramviari ed automobilistici e sulle officine di riparazione.

Parte quinta. — Legislazione:

1. Leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato; nozioni di statistica.
2. Leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
3. Leggi e regolamenti sulla concessione di ferrovie, tramvie, filovie e servizi pubblici automobilistici.
4. Leggi e regolamenti sull'esercizio delle ferrovie, tramvie, filovie e servizi pubblici automobilistici.
5. Leggi sulla circolazione stradale; disciplina del traffico nei grandi centri urbani.
6. Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e degli Ispettorati compartimentali.
7. Regolamento per la navigazione interna.
8. Norme per l'accettazione e per il collaudo dei materiali da costruzione.

Parte sesta. — Prova facoltativa (solamente scritta):

Lingue estere: lingua francese, inglese o tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1952

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1952
Registro bilancio Trasporti n. 32, *foglio n.* 198

(3825)

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Genova, del concorso a quattrocento posti di manovale in prova, bandito con decreto Ministeriale 18 luglio 1951.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1952, n. 4894, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1952, registro n. 31, foglio n. 85 bilancio Trasporti, col quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici Compartimentali per l'espletamento del concorso a quattrocento posti di manovale in prova con assegnazione ai Compartimenti di Genova, Milano e Torino, indetto con decreto Ministeriale 18 luglio 1951, n. 418;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali n. P.A.G. 41.24.Conc.208/137467 in data 30 giugno 1952;

Decreta:

L'applicato principale Rubbi Bruno è nominato segretario della Commissione esaminatrice per il Compartimento di Genova, in sostituzione del segretario capo Parodi Agostino.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1952

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1952
Registro bilancio Trasporti n. 32, *foglio n.* 129. — CASABURI

(3963)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.